

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SAMPAGNARO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Nella seduta del 30/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso, preceduto da reclamo presentato per il tramite di un'associazione per la tutela dei consumatori, il ricorrente, assistito da persona di fiducia, a seguito dell'interruzione nei pagamenti di un finanziamento stipulato con la SAVA Finanziamento Clienti di FGC CAPITAL S.p.A., lamenta la illegittimità della segnalazione del proprio nominativo nei sistemi di informazione creditizia, in quanto mai avrebbe ricevuto la prescritta informativa, in violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico.

Pur non contestando il presupposto dell'avvenuta segnalazione e cioè l'inadempimento all'obbligo del pagamento delle rate, il ricorrente lamenta che, a causa dell'illegittimo trattamento dei dati personali, ha subito altresì un danno economico, in quanto pregiudicato nella possibilità di "ottenere un prestito per esigenze personali".

Costituitosi per il tramite del Conciliatore Bancario Finanziario, l'intermediario resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo, a comprova della correttezza del proprio operato, sia la comunicazione di preavviso della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia che l'estratto conto relativo al rapporto di finanziamento.

Il resistente precisa altresì di avere effettuato la segnalazione presso due sistemi di informazione creditizia, a seguito del persistente inadempimento della prima rata insoluta e che tale segnalazione è stata resa visibile, decorsi due mesi dalla prima scadenza non onorata.

A tale riguardo, l'intermediario riferisce di aver spedito le comunicazioni di preavviso a mezzo servizio di postalizzazione, fornendo relativa evidenza informatica. Puntualizza che il tracciato della postalizzazione - in base alle procedure adottate - riporta in forma non modificabile la data e l'ora dell'invio della missiva e costituisce dunque prova certa di spedizione. Conclude, pertanto, in ossequio agli indirizzi espressi dal Collegio di coordinamento, che nel caso di specie sussistano sufficienti elementi indiziari a conferma dell'avvenuta ottemperanza dell'obbligo di preavviso. Chiede, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice perché infondate.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Appartiene alla ormai consolidata giurisprudenza di questo Arbitro il principio in base al quale la segnalazione può ritenersi legittima al ricorrere di due presupposti: da un lato, la veridicità dei fatti di inadempimento segnalati; dall'altro, il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della sua prossima iscrizione in una centrale dei rischi (cfr. decisione del Collegio ABF di Napoli n. 1040/2013).

Dalla narrativa dei fatti e dalla documentazione versata agli atti del procedimento emerge con assoluta evidenza che la morosità si sia determinata nel pagamento di una rata, mai sanata, sicché il primo requisito può ritenersi senz'altro integrato.

Con riferimento al secondo requisito, attinente al necessario preavviso scritto, le fonti normative, le quali prescrivono in capo al segnalante l'onere di informare previamente il debitore dell'inserimento del suo nominativo in una "centrale dei rischi", nulla dispongono circa la forma della comunicazione.

Al riguardo, il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha univocamente chiarito nella decisione 3089/2012 come "da tale mancata prescrizione non discendono né l'automatica illegittimità della segnalazione in caso di spedizione del preavviso mediante posta ordinaria, né - al contrario - l'idoneità della comunicazione così effettuata - accompagnata, eventualmente, dall'esibizione delle missive asseritamente spedite - a fondare una presunzione di conoscenza: di tal che in questa ipotesi l'intermediario segnalante rimane gravato dall'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, senza potersi avvalere della previsione dell'art. 1335 c.c., applicabile alle dichiarazioni ricettizie".

Nel caso di specie, il resistente si limita ad affermare che l'invio del preavviso era programmato con procedure automatizzate e produce un documento che attesterebbe l'invio della comunicazione di preavviso in data 30/06/2013, senza tuttavia produrre conferma della ricezione delle stesse da parte del destinatario.

Trattasi di un documento risultante dalla contabilità dell'imprenditore alla quale, in considerazione dei suoi profili confessori, può essere riconosciuta efficacia probatoria (non certo a favore, ma) a sfavore di tale soggetto (art. 2709 c.c.) anche quando si tratti

di registrazioni tenute con “strumenti informatici”, (art. 2215 bis, co 5, c.c.), a meno che la controparte non sia a sua volta un imprenditore (art. 2710 c.c.), ma non è questo il caso di specie.

E' quindi evidente che al documento prodotto non può accordarsi alcun rilievo, nemmeno a livello indiziario, ai fini della prova del recapito del preavviso all'indirizzo del ricorrente, in tempo utile per effettuare, prima che la segnalazione fosse resa visibile, il pagamento della somma dovuta (v. Collegio di coordinamento, decisione n. 3503/2012).

In applicazione di tale consolidato indirizzo, ritiene il Collegio che la comunicazione inoltrata a titolo di preavviso e le successive comunicazioni di sollecito di pagamento siano idonee a inferire che, nel caso di specie, il ricorrente abbia ricevuto un'adeguata percezione della propria esposizione debitoria e, quindi, delle conseguenze pregiudizievoli che da essa potevano scaturire. Ne deriva l'illegittimità della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia che pertanto andrà cancellata a cura dell'intermediario che dovrà attivarsi in tal senso.

Con riguardo al profilo risarcitorio, il Collegio rileva che il danno patrimoniale (qualificato nel contesto dell'eventuale perdita di chance nel *petitum* del ricorrente) non è né provato né quantificato. Pertanto, in assenza di dimostrazione della concreta esistenza del danno, esso risulta infondato e dunque non risarcibile.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI